

Comune di Santa Cristina Gela

(Palermo)

REGOLAMENTO I.C.I.

Sommario

Art. 1	Oggetto Imposta	Pag. 2
Art. 2	Aree fabbricabili	
Art. 3	Immobili Enti	
Art. 4	Fabbricati inagibili	
Art. 5	Esenzioni immobili non istituzionali	Pag. 3
Art. 6	Abitazione principale	
Art. 7	Versamenti	
Art. 8	Pertinenze	
Art. 9	Immobili in comodato	Pag. 4
Art. 10	Portatori Handicap	
Art. 11	Avvisi accertamenti	
Art. 12	Comunicazioni	
Art. 13	Sanzioni	Pag. 5
Art. 14	Termini di accertamento	
Art. 15	Azioni di controllo	
Art. 16	Incentivazioni	
Art. 17	Accertamento con adesione	
Art. 18	Modalità versamenti coattivi	
Art. 19	Differimento dei Versamenti	Pag. 6
Art. 20	Rimborsi	
Art. 21	Interessi Moratori	Pag. 7
Art. 22	Importi minimi	
Art. 23	Determinazione tariffe	
Art. 24	Decorrenza	

Art. 1 .-
OGGETTO.

1. Il presente regolamento, disciplina le procedure di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 Dicembre 1997, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le modifiche apportate dalla Legge 27/12/2006 n.296..

Art. 2 .-
AREE FABBRICABILI

1. terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1 dell'art.9 del decreto legislativo n 504 del 30 Dicembre 1992 sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al .70% del reddito complessivo imponibile.

2. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico del Comune.

Art. 3 .-
IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI.

L'esenzione prevista dall'art,7,comma 1, lettera i) del Decreto legislativo n 504 del 30 Dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

Art. 4 .-
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1. del Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;

b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone. con rischi di crollo parziale o totale.

2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Art. 5 .-

ESENZIONE PER IMMOBILI NON DESTINATI A COMPITI ISTITUZIONALI.

1. L'esenzione prevista dall'art.7 del Decreto legislativo N 504 del 30 Dicembre .1992 è estesa anche agli immobili posseduti dallo Stato dalle Regioni dalle Province. dai Comuni dalle comunità montane dai consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Art. 6 .-

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale s'intende,quella di residenza anagrafica .

Art. 7 . -

VERSAMENTI.

1. I versamenti ICI dovranno essere effettuati nel seguente modo :

- l'acconto entro il 16 Giugno ;

- il saldo entro il 16 Dicembre .

- versamento unica soluzione entro il 16 Giugno

(art.37,comma 13 del Decreto Legge n.223 del 4/7/2006 come convertito con modificazioni dalla L.248/2006).

2. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

Art. 8 .-

LOCALI COSTITUENTI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale, risultante al catasto categoria C.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n 504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse ,del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 9.-

IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA .

1 Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta compresa la detrazione prevista per l'abitazione principale.

2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

Art. 10.-

IMMOBILI NEL CUI NUCLEO FAMILIARE ESISTE SOGGETTO PORTATORE HANDICAP.

1.La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per chi ha nel proprio nucleo familiare un soggetto portatore di handicap legge 104/92 e' elevata ad €.129,11.

Art. 11 .-

AVVISI DI ACCERTAMENTO..

1. Con decorrenza 1/1/2007, vengono previsti, adeguatamente motivati, degli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, e degli avvisi di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
2. Tali avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Il termine di pagamento previsto per i sopraccitati accertamenti è di 60 giorni, oltre il quale in assenza di pagamento si procede alla riscossione coattiva che deve essere notificato al contribuente entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, legge 296/2006.

Art. 12 .-

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ACQUISTI, CESSAZIONI, MODIFICAZIONI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA.

1. Rimane l'obbligo di presentare la comunicazione prevista dall'art.59, comma 1, lettera l) n.1 del D.Lgs 446/1997, fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio
2. I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare su apposito modulo predisposto dal Comune la costituzione la modificazione della soggettività passiva, entro il 31 Maggio per chi presenta il 730 ai CAF, entro 30 Giugno per chi presenta il Mod.Unico tramite Posta o Banca, entro il 31 Luglio per chi presenta il Mod.Unico in modo telematico.

Art. 13 .-
SANZIONE PER OMESSA COMUNICAZIONE.

1. Per l'omessa comunicazione prevista dall'art. 10 si applica la sanzione di €.150,00 per ogni singola unità immobiliare interessata.

Art. 14 .-
TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.

1. L'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A. R., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 15 .-
AZIONI DI CONTROLLO.

1. L'attività di accertamento viene effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della capacità operativa dell'Ufficio Tributi.

Art. 16 .-
INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO.

1. Per incentivare l'attività di accertamento , una percentuale pari al 5% delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi del Comune che ha partecipato a tale attività.

Art. 17 .-
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

Art. 18 .-
**MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI CONSEGUENTI AD
ACCERTAMENTI**

1.I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:

- su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
- su Mod.F.24 presso gli sportelli Bancari .

Art. 19 .-
DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI.

1. Con determina del Responsabile dei tributi i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

Art. 20 .-
**RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE
E RIMBORSI VARI.**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del Decreto legislativo n 446 del 15 Dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che :

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10. della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionali che ha. istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate ;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente ;

La procedura rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo n 504 del 30 Dicembre 1992. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni.

2. Il rimborso delle somme versate erroneamente e quindi non dovute , deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (comma 164 legge 296/2006).

Per le somme dovute spettano al contribuente interessi nella stessa misura a quelli previsti dal Comune per i provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art. 21, e tali interessi decorrono dalla data dell'eseguito versamenti.

**ART.21 –
INTERESSI MORATORI**

Dal 1/1/2007 la misura annua degli interessi moratori, in ragione del 5,00 %. da applicare nei provvedimenti sanzionatori è determinata con maturazione giorno per giorno e non piu' per semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili . =

**ART.22 –
IMPORTI MINIMI**

1-I versamenti non sono dovuti se l'acconto e il saldo non supera €.2,07;
2-In caso di inottemperanza non si effettua l'accertamento e non si applica il rimborso se la somma complessiva non supera €.12,00 (comma 168 legge 296/2006).

**ART.23-
DETERMINAZIONE TARIFFE**

1- La delibera delle tariffe avrà cadenza annuale prima dell'approvazione del Bilancio di previsione dell'organo previsto dalle norme del settore.

**Art. 24-
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2007.